

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI CANTOIRA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.23

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

L'anno millenovecento novanta addì ventisette del mese di aprile, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberazione della Giunta Municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

LOSERO Giuseppe - Sindaco

DATTA Giovanni

VIVENZA Angelo

OLIVETTI Celestina

BUGGIA Pietro Giorgio

CAVATORE Carla

PEROTTO Rocco Giuseppe

LOSERO Ignazio

MERLO Giovanni

OLIVETTI FRÈ Celestino

SALA Giacinto

ALARIA Battista

BERTOLDO Pierino

VOTTERO REIS Franco

GALLINA Ivano

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: ~~CAVATORE Carla, LOSERO Ignazio e GALLINA Ivano~~

Assume la presidenza il sig. ~~LOSERO Giuseppe Sindaco~~

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ~~BERTA DR. Antonio~~

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di dotare questo Ente di idoneo Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

Rilevato che la Giunta ha predisposto il relativo regolamento;

Ritenuto di esprimersi sull'argomento dopo trattazione;

Con votazione espressa nei modi:

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 1 (il consigliere BUGGIA)

Astenuti: zero

D E L I B E R A

Per le considerazioni sovra esposte e formanti parte integrante e sostanziale della presente di approvare il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini che si alliga sotto la lettera "A" alla presente per farne parte integrante e sostanziale, composto di 21 articoli dal n° 1 al n° 21.

°+°+°+°+°+°

(n. 190-IV cat.

Comune di

BIELLA

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI

6^a edizione 1974



Art. 1.

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento (1) in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge 1142.

Dette attività, se svolte presso il domicilio, oltre ai normali requisiti degli altri negozi, occorre che abbiano locali distinti, separati da quelli adibiti a civile abitazione, fra essi non direttamente comunicanti.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinanti canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3 (1) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

(1) - Art. 3 della legge 23-12-1970 n. 1142 "Dopo l'art. 2 della legge 14-2-1963, n. 161 è inserito il seguente articolo 2 bis".

"I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta di 3 rappresentanti della categoria artigiana, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

Art. 2.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al Comitato Regionale di Controllo entro il termine di giorni trenta dalla notifica. *1*

Art. 3.

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo e da presentarsi prima dell'allestimento del negozio, dovrà indicare:

1. - cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. - indirizzo preciso di residenza e del locale dove intende esercitare l'attività;
3. - nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, (società di fatto, società in nome collettivo, società cooperativa a responsabilità limitata) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge 860.

Alla domanda dovrà allegarsi, per le imprese che intendono iniziare l'attività, il seguente documento:

certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in base ai requisiti di cui all'art. 2 della legge 23-12-1970 n. 1142.

Coloro che sono in attività all'entrata in vigore del presente regolamento, autorizzati regolarmente in base alla legge 14-2-1963 n. 161 o iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, possono continuare l'attività a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 4 del presente regolamento e dal comma 4° dell'art. n. 1.

Art. 4.

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi con deliberazione consiliare in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed in conformità ai criteri della commissione di cui all'art. 2 bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

L'accertamento verrà effettuato dagli organi di polizia municipale.

1 ...é ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg dalla notifica.
(v. delib. C.C. n° 35/90)

Art. 5.

La perdita dei requisiti, previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, anche se il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale.

Art. 6.

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

Art. 7.

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

Art. 8.

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 9.

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

Art. 10.

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

Art. 11.

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioni.

Art. 12.

E' fatto obbligo dell'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di « permanente a freddo », maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Art. 13.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e far osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dall'autorità per la lotta contro le mosche.

Art. 14.

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 15.

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 16.

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale ed ai requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 17.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per un quinquennio senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 della legge 23-12-1970, n. 1142.

Art. 18.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toeletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 19.

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Gli ufficiali incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante i suddetti orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.

Art. 20.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e con legge 3 maggio 1967, n. 317 con sanzione amministrativa da L. 200000 a L. 100000 ^{2. 811.613.11}

Art. 21.

Il presente regolamento entra in vigore, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato, dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.